

131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 505*).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Zin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06499 del senatore Panizza ed altri.

### **Mozioni**

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

la coltivazione del riso nel nostro Paese affonda le sue radici nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. Indubbiamente, le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori. Difendere la produzione italiana significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008/2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA) (con un aumento del 7 per cento rispetto alle 345.969 tonnellate della campagna 2014/2015) di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea;

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, e gli addetti al settore sono circa 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, il tutto per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;

le importazioni dai PMA coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. La concorrenza del riso asiatico è particolarmente concentrata sulla varietà Indica e le importazioni crescenti (in particolare da Cambogia, India, Pakistan, Vietnam e Thailandia) stanno provocando lo spostamento delle semine verso la varietà Japonica, con gravi squilibri di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

il consumo nell'Unione europea di riso è coperto per il 50 per cento dal prodotto di importazione che per i due terzi non paga il dazio. Infatti, il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), istituito nel 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda ad alcuni Paesi un accesso preferenziale al merca-

to interno, mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi, o perfino a dazio zero, all'importazione. L'SPG comprende un regime EBA (*everything but arms*) che concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti importati, ad eccezione di armi e munizioni, dai Paesi meno sviluppati. Sono 49 i Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato;

l'SPG prevede meccanismi di sorveglianza e salvaguardia che permettono di ripristinare i normali dazi, qualora si verificino determinate condizioni. Infatti, l'articolo 22 del regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede che "Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto". Inoltre, il regolamento prevede che in presenza di elementi che provano questo rischio, la Commissione europea avvia un'inchiesta e se è necessario può decidere di ristabilire i normali dazi delle tariffe doganale comune;

nel 2014, il nostro Paese aveva avviato la procedura per la richiesta dell'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, ma purtroppo questa richiesta è stata respinta senza tenere in considerazione gli enormi danni per il settore risicolo italiano;

il riso importato da questi Paesi, oltre ad essere esente da dazi, non è neppure soggetto a tutta una serie di regole fondamentali per la commercializzazione in Italia;

il Sistema rapido di allerta per gli alimenti e i mangimi europei (RASFF), istituito in ambito europeo per la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute dei consumatori connessi all'uso di alimenti o mangimi, nel 2016 in Europa ha segnalato ben 12 allerte sanitarie da contaminazione per riso e prodotti a base di riso, provenienti da Paesi *extra* comunitari. Nelle partite fuorilegge sono state riscontrate più presenze irregolari e pericolose per la salute dei consumatori: antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti e presenza di OGM proibiti in Italia e in Europa;

il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra europei, che usufruiscono del sistema EBA. Tutti questi Paesi, tra le altre cose, chiedono alla Commissione europea: l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dal Sistema di preferenze generalizzate (SPG), per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati (PMA) che esportano riso in Italia e in Europa;

*l'import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi, che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite a riso. Infatti, i produttori italiani registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione, con un mai tanto forte approssimarsi del limite di abbandono della coltivazione di riso;

quello che preoccupa e penalizza gli operatori della filiera risicola è anche la mancanza di trasparenza in etichetta sull'origine del riso, che pur se non essenziale all'economia generale del settore, partecipa a rendere il quadro complessivo gravissimo;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, richiama esplicitamente quali debbono essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati;

l'inserimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del riso è una forma di tutela fondamentale per i consumatori, che devono poter conoscere l'origine della materia prima, così da poter identificare il riso "Made in Italy" e fare una scelta consapevole durante l'acquisto, ma è anche una tutela per i risicoltori italiani,

impegna il Governo:

1) ad intervenire nuovamente presso la Commissione europea, affinché sia attivata la "clausola di salvaguardia", prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA;

2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente;

3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "Made in Italy".

(1-00746)

### **Interrogazioni**

GATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la cosiddetta "opzione donna" è stata prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria";

all'articolo 1, comma 9, si prevedeva che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore